

Codice A1413C

D.D. 7 aprile 2020, n. 331

Approvazione degli schemi di convenzione per la realizzazione dei progetti di ricerca ammessi a finanziamento dal Ministero della Salute, di cui al Bando Ricerca finalizzata e Giovani ricercatori 2018 (art. 12 del D.lgs. 502/1992 e smi) ed alla D.G.R. n. 114-9021 del 16.05.2019.



ATTO N. DD-A14 331

DEL 07/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari

OGGETTO: Approvazione degli schemi di convenzione per la realizzazione dei progetti di ricerca ammessi a finanziamento dal Ministero della Salute, di cui al Bando Ricerca finalizzata e Giovani ricercatori 2018 (art. 12 del D.lgs. 502/1992 e smi) ed alla D.G.R. n. 114-9021 del 16.05.2019.

Premesso che:

Il comma 3 dell'art. 12 bis del D.lgs. 502/92 e smi dispone che il Ministero della Salute elabori il programma di ricerca sanitaria e proponga iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale, destinando a tale scopo una quota del fondo sanitario nazionale.

Il Ministero della Salute, in data 03 aprile 2018, ha pubblicato sul sito web www.ministerosalute.it il Bando Ricerca Finalizzata 2018, che, secondo le disposizioni legislative vigenti, prevedeva “[...]”:

1. Progetti Ordinari di Ricerca Finalizzata (RF) [...]
2. Progetti Cofinanziati (PC) [...]
3. Progetti Ordinari presentati da Giovani Ricercatori (GR) [...]
4. Progetti “starting grant” (SG) [...]
5. Programmi di Rete (NET) [...].

Per ciascuna delle sopraelencate tipologie progettuali possono essere presentati sia progetti theory-enhancing, sia progetti change-promoting “[...]”.

I progetti potevano essere presentati solo via web tramite il Workflow della Ricerca del Ministero della Salute dal ricercatore la cui afferenza a una struttura del SSN doveva essere garantita da un Destinatario Istituzionale (DI). Per DI si intendono, a norma del combinato disposto degli articoli 12 e 12-bis del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., “le Regioni e le Province Autonome, l’Istituto superiore di sanità (ISS), l’ex Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ora Istituto nazionale per l’assicurazione sul lavoro -INAIL), l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

(Age.n.a.s.), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati (IRCCS), gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS)”.

La graduatoria dei vincitori del Bando di Ricerca Finalizzata 2018 ed il relativo finanziamento da parte del Ministero della Salute, è stata pubblicata sul sito istituzionale del Ministero stesso in data 28 febbraio 2019 e comunicata tramite Workflow, con messaggio n. 2019200330 dello stesso giorno.

Accertato che il Ministero, con proprie note, inviate via PEC ed agli atti del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità, ha comunicato che tra i progetti presentati da ricercatori che avevano indicato come Destinatario Istituzionale presso il quale svolgere la ricerca la Regione Piemonte, sono risultati utilmente collocati nell’area di finanziamento, per complessivi € 1.317.950,00, a carico del Ministero della Salute, i seguenti progetti:

1. RF-2018-12365614 – TDP-43 pathology and Lys-acetylation in circulating lymphomonocytes as biomarkers and therapeutic hints for amyotrophic lateral sclerosis”

Finanziamento Ministero della Salute € 450.000,00

Responsabile Scientifico: Dott. Andrea CALVO

Sede della Ricerca: Aou Città della Salute e della Scienza di Torino

2. RF-2018-12366887 – Development of chitosan-based medical device for improving functional recovery after radical prostatectomy

Finanziamento Ministero della Salute € 293.500,00

Responsabile Scientifico: Prof. Francesco PORPIGLIA

Sede della Ricerca: Aou San Luigi di Orbassano

3. SG-2018-12368028 - Computational and Predictive Modeling in Young Patients with Cryptogenic Cerebrovascular Events

Finanziamento Ministero della Salute € 126.400,00

Responsabile Scientifico: Dott. Massimo RADIN

Sede della Ricerca: Asl Città di Torino

4. RF-2018-12366921 - Obesity and cancer in EPIC ITALY: the role of circulating microRNAs

Finanziamento Ministero della Salute € 448.050,00

Responsabile Scientifico: Dott.ssa Carlotta SACERDOTE

Sede della Ricerca: Aou Città della Salute e della Scienza di Torino

Accertato che la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 114-9021 del 16.05.2019, ha preso atto della graduatoria dei progetti presentati nell’ambito del Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2018, affidando al Dirigente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari l’incarico dell’espletamento delle procedure amministrative relative al finanziamento dei succitati progetti, ivi compresa la regolamentazione dei rapporti con il Ministero della Salute e con le Aziende presso cui si svolgeranno le attività di ricerca.

Considerato che la Regione Piemonte ha completato l’iter, con il Ministero della Salute, per le firme delle convenzioni per la realizzazione dei progetti di cui sopra.

Considerato che la firma delle convenzioni in parola avviene secondo la modalità di certificazione digitale, così come indicato dal Ministero e che le convenzioni già siglate sono agli atti dell'ufficio competente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità.

Preso atto che nel Bando 2018 è precisato che l'erogazione dei fondi avverrà, *[dopo la stipula della convenzione tra il Ministero della Salute e la Regione Piemonte]*, come di seguito dettagliato:

“[...] si procede al finanziamento dei progetti di ricerca, collocatisi in posizione utile in graduatoria, a seguito della sottoscrizione di una specifica convenzione tra il Ministero della salute - Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, Ufficio 4 - il rappresentante legale del destinatario istituzionale e, per presa visione, il principal investigator.

L'erogazione dei fondi per i progetti/programmi di rete avviene secondo il seguente schema:

- massimo 50 % al momento della comunicazione, da parte del destinatario istituzionale, dell'inizio dell'attività di ricerca e del codice unico del progetto;

- massimo 30% dopo l'invio, al 18° mese dall'inizio delle attività progettuali, da parte del destinatario istituzionale della relazione intermedia e dopo la sua approvazione da parte del Ministero;

- saldo dopo l'invio, a conclusione della ricerca, da parte del destinatario istituzionale della relazione finale, della relativa rendicontazione economica e dopo la sua approvazione da parte del Ministero.

[...]”.

Dato atto che il responsabile del procedimento di cui al Bando di Ricerca Finalizzata 2018 è il Dirigente dell'Ufficio 4 della Direzione generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità del Ministero della Salute.

Dato atto che l'attività di verifica e monitoraggio sarà di competenza del Ministero della Salute – Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, che si avvarrà del Comitato Tecnico Sanitario (CTS).

Considerato che si rende necessario provvedere a regolamentare il rapporto tra la Regione Piemonte e l'Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, tra la Regione Piemonte e l'Aou San Luigi di Orbassano e tra la Regione Piemonte e l'Asl Città di Torino, con la stipula di apposite convenzioni, al fine di consentire ai ricercatori di svolgere i progetti di ricerca, i cui schemi sono allegati al presente provvedimento, a farne parte sostanziale ed integrante.

Tutto ciò premesso ed attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.G.R. n. 114-9021 del 16.05.2019
- artt. 12 e 12 bis del D.lgs. 502/92 e smi
- l'art. 16 del D.lgs. 165/2001 e smi
- l'art. 17 della L.R. 23/2008 e smi
- le convenzioni siglate secondo la modalità di certificazione digitale tra la Regione Piemonte ed il Ministero della Salute, agli atti dell'ufficio competente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità.

determina

- di approvare i seguenti schemi di convenzione, allegati alla presente determinazione, di cui fanno parte sostanziale ed integrante:

1. tra la Regione Piemonte e l'Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, per la realizzazione del progetto "TDP-43 pathology and Lys-acetylation in circulating lymphomonocytes as biomarkers and therapeutic hints for amyotrophic lateral sclerosis", presentato dal Dott. Andrea CALVO – RF-2018-12365614;

2. tra la Regione Piemonte e l'Aou San Luigi di Orbassano, per la realizzazione del progetto "Development of chitosan-based medical device for improving functional recovery after radical prostatectomy", presentato dal Prof. Francesco PORPIGLIA – RF-2018-12366887;

3. tra la Regione Piemonte e l'Asl Città di Torino, per la realizzazione del progetto "Computational and Predictive Modeling in Young Patients with Cryptogenic Cerebrovascular Events". presentato dal Dott. Massimo RADIN - SG-2018-12368028;

4. tra la Regione Piemonte e l'Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, per la realizzazione del progetto "Obesity and cancer in EPIC ITALY: the role of circulating microRNAs" presentato dalla Dott.ssa Carlotta SACERDOTE - RF-2018-12366921.

- di rinviare a successivi atti l'impegno della spesa relativa al finanziamento delle ricerche approvate unicamente dopo l'effettivo introito nelle casse regionali del contributo ministeriale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/10, nonché ai sensi dell'art. 23, lettera D del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione, o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari)

Firmato digitalmente da Franco Ripa

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Aou Città della Salute e della Scienza di Torino per l'attuazione del progetto RF-2018-12365614 "TDP-43 pathology and Lys-acetylation in circulating lymphomonocytes as biomarkers and therapeutic hints for amyotrophic lateral sclerosis", presentato dal Dott. Andrea CALVO - Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2018 (art. 12 del D.lgs. 502/92 e smi).

TRA

La **Regione Piemonte** (C.F. 8008760016) rappresentata dal Dirigente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari ad interim della Direzione Sanità, Dott. Franco Ripa, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria – Direzione Sanità - Corso Regina Margherita 153 bis, Torino;

E

l'Aou Città della Salute e della Scienza di Torino (P.I., C.F.) rappresentata dal Direttore Generale ad interim,domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'Azienda,

di seguito denominate "Le Parti"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1. La presente convenzione regola l'affidamento da parte della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari all'Aou Città della Salute e della Scienza di Torino del progetto di ricerca finalizzata, RF-2018-12365614 dal titolo "TDP-43 pathology and Lys-acetylation in circulating lymphomonocytes as biomarkers and therapeutic hints for amyotrophic lateral sclerosis".- principal investigator – Dott. Andrea CALVO - per un finanziamento di euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00).

ART. 2

1. L'Azienda ed il Principal Investigator svolgono il progetto secondo quanto riportato nel piano esecutivo presentato ed approvato dal Ministero ed in ottemperanza a quanto previsto dal Bando per la Ricerca Sanitaria 2018.

ART. 3

1. La ricerca avrà la durata di tre anni e dovrà avere inizio entro trenta (30) giorni dalla ricezione da parte della Regione della nota con la quale il Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in

Sanità - ha comunicato l'avvenuta approvazione e registrazione della convenzione tra il Ministero e la Regione stessi, avvenuta in data

2. L'Azienda dovrà comunicare, con nota sottoscritta dal Principal Investigator e dal Legale rappresentante dell'Azienda medesima:

- la data d'inizio della ricerca

- il numero del Codice Unico di Progetto (CUP), di cui alla L. 16.01.2003 n. 3

e contestualmente avvanzerà richiesta di erogazione della prima rata del finanziamento.

3. Il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di cui alla presente convenzione sono affidati alla Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità, Ufficio 4.

4. La scheda del piano finanziario è vincolante relativamente al solo totale del finanziamento assegnato e al riparto iniziale tra unità operative, mentre ha valore meramente indicativo per quanto riguarda la ripartizione tra voci di costo e le motivazioni a giustificazione di tali costi.

5. L'Azienda si impegna a rispettare le quote percentuali previste dal bando per le varie voci di costo che saranno calcolate sulle sole spese eleggibili dopo verifica da parte del Ministero della salute.

6. Le Parti convengono che le comunicazioni relative al progetto di cui trattasi siano effettuate tramite posta elettronica, ordinaria o certificata, con inoltro delle comunicazioni ricevute dal Ministero, attraverso il sistema di monitoraggio delle ricerche denominato Workflow della ricerca a disposizione dei destinatari istituzionali.

ART. 4

1. La prima rata del finanziamento è pari ad € 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00); la procedura per il pagamento di tale rata sarà avviata dal Ministero della Salute dopo la comunicazione da parte dell'Azienda – inoltrata dalla Regione al Ministero - della data di inizio attività della ricerca, di cui al comma 2 dell'art.3, con contestuale richiesta del pagamento, nonché del Codice unico di Progetto (CUP), di cui all'art. 14 della presente convenzione.

2. La seconda rata del finanziamento è pari ad € 135.000,00 (centotrentacinquemila/00) e verrà erogata dopo la presentazione ed approvazione della relazione intermedio, di cui al successivo art. 5 e solo a seguito di valutazione positiva della stessa da parte del Ministero.

3. La terza rata, a saldo del finanziamento è pari ad € 90.000,00 (novantamila/00). Essa è corrisposta una volta accertata la sussistenza dei requisiti di cui al successivo art. 7 e solo a seguito della valutazione positiva della relazione finale da parte del Ministero.

4. La Regione provvederà all'espletamento delle procedure per l'erogazione del finanziamento solo dopo l'effettivo introito dei fondi da parte del Ministero.

5. A garanzia della coerenza con l'inizio dell'attività dichiarata, l'Azienda si impegna ad anticipare le risorse economiche necessarie, nell'eventualità in cui le somme da corrispondersi ricadano in regime di perenzione.

ART. 5

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, allo scadere dei 18 mesi dell'inizio dell'attività del progetto di ricerca e comunque non oltre i quaranta (40) giorni da tale termine, l'Azienda dovrà trasmettere alla Regione, che provvederà all'inoltro al Ministero della Salute, Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità, una relazione sullo stato di attuazione della ricerca, sottoscritta dal Principal Investigator e dal Legale Rappresentante.

2. La predetta relazione, oltre a contenere la descrizione delle attività svolte dalle singole unità operative, deve essere accompagnata da un documento di sintesi, a cura del principal investigator, che illustri, nella globalità, lo stato di avanzamento dei lavori, inclusa la descrizione delle attività realizzate da eventuali Enti co-finanziatori.
3. Nel caso in cui l'Azienda non adempia a quanto previsto entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione ha facoltà, previa comunicazione preventiva all'Azienda, di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento ed il recupero delle somme erogate, comprensive degli eventuali interessi legali maturati.
4. Nel caso in cui la relazione intermedia, all'esito della istruttoria a cura del Ministero, faccia emergere che sono stati ampiamente disattesi gli obiettivi medio termine di cui al piano esecutivo, la Regione ha facoltà di attivare, previa comunicazione preventiva all'Azienda, le procedure per la sospensione del finanziamento ed il recupero della somme erogate, comprensive degli interessi legali maturati.
5. Nel caso in cui detta relazione, all'esito dell'istruttoria, a cura del Ministero, non sia considerata idonea a dimostrare che siano stati pienamente raggiunti gli obiettivi medio termine, o emerga che essa sia stata condotta non in piena conformità con quanto previsto nel piano esecutivo approvato, la Regione, previa comunicazione preventiva all'Azienda, ha facoltà di non erogare la seconda rata di finanziamento, subordinandola all'eventuale esito positivo del giudizio in ordine alla relazione finale. In tal caso si procederà alla contestuale erogazione della seconda rata e del saldo, previo incasso degli stessi dal Ministero.
6. Nel caso in cui all'esito della istruttoria, la relazione intermedia non consenta di esprimere un compiuto motivato parere favorevole, il Ministero - previa comunicazione preventiva alla Regione, che provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Azienda - ha facoltà di sottoporre il dossier - per le valutazioni - al Comitato tecnico sanitario sez. c). La decisione del suddetto Comitato è vincolante per l'Azienda, ai fini del prosieguo della convenzione.

ART. 6

1. A partire dal 6° mese successivo all'avvio del progetto e fino a 12 mesi prima della scadenza del progetto, l'Azienda, con nota firmata dal proprio rappresentante legale e dal principal investigator - può apportare modifiche al piano esecutivo, coerenti con gli obiettivi progettuali, o alla distribuzione di fondi tra le unità operative, solo se approvato dal Ministero - cui la Regione provvede ad inviare la nota - con espresso e formale atto preventivo di assenso e purché non comportino un aumento del finanziamento a carico del Ministero, né a carico del destinatario istituzionale. Non è consentito oltre tale periodo avanzare richieste di modifica. In caso di un'eventuale necessità di ulteriore modifica progettuale è possibile presentare tale modifica solo dopo 6 mesi dall'approvazione da parte del Ministero dell'ultima modifica progettuale.
2. La distribuzione delle somme tra le diverse voci di costo, nell'ambito di ogni singola unità operativa, è consentita sotto la responsabilità dell'Azienda, che ha presentato il progetto e che dovrà verificare il rispetto delle percentuali previste dal bando.
3. Qualsiasi proposta emendativa deve essere adeguatamente motivata dal principal investigator per documentare che quanto richiesto risulti indispensabile per assicurare il raggiungimento degli obiettivi a suo tempo prefissati.
4. Solo dopo l'approvazione da parte del Ministero - che viene tempestivamente comunicata dalla Regione - l'Azienda potrà procedere alle modifiche di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di eventuali inadempimenti al presente articolo la Regione ha facoltà di procedere sia alla risoluzione della convenzione, dandone comunicazione

all'Azienda, sia alla sospensione del finanziamento nonché al recupero dell'importo erogato.

ART. 7

1. Fatta salva l'eventuale concessione di proroga della durata delle attività progettuali, al termine di trentasei mesi - e comunque non oltre quaranta (40) giorni dopo la data fissata per il termine della ricerca – ai fini dell'erogazione del saldo, l'Azienda con nota firmata digitalmente dal rappresentante legale, trasmette contestualmente alla Regione la seguente documentazione, redatta dal principal investigator e recante la firma digitale dello stesso:

- a) la relazione finale della ricerca contenente quanto posto in essere da eventuali Enti cofinanziatori, documenti, per ciascuna unità operativa, la coerenza delle attività svolte con il programma esecutivo approvato e gli obiettivi raggiunti;
- b) copia dei lavori pubblicati su riviste impattate a seguito dello svolgimento della ricerca di cui all'articolo 1 della presente;
- c) la rendicontazione delle spese sostenute con i fondi ministeriali;
- d) indicazioni del repository pubblico dove sono resi disponibili i dati grezzi progettuali e quelli utilizzati per le pubblicazioni scientifiche correlate.

2. Tutta la soprarichiamata documentazione deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile sul sistema Workflow della ricerca.

3. La documentazione di supporto deve essere a disposizione della Regione presso l'Azienda, che deve provvedere alla relativa custodia.

4. Il Ministero provvede ad applicare una decurtazione pari al 10% della rata del saldo, qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo sia trasmessa alla Regione in un periodo successivo al quarantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto, così da non consentire alla Regione l'invio entro i termini corretti al Ministero, ma in un periodo compreso tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

5. Il Ministero provvede ad applicare una decurtazione pari al 20% della rata del saldo, qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo sia trasmessa alla Regione in un periodo compreso tra il novantunesimo ed il centottantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

6. Nel caso in cui la documentazione di cui alle lettere a) b) c) del presente articolo sia trasmessa alla Regione, oltre il centottantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto, il Ministero ha facoltà, previa comunicazione preventiva alla Regione, che provvederà a darne comunicazione all'Azienda, di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento e la conseguente economia della rata finale, nonché per il recupero della somme già erogate, comprensive degli interessi legali maturati.

7. Il Ministero si riserva la facoltà di chiedere informazioni ed eventuale documentazione integrativa alla Regione, che provvede a chiederne conto alla Azienda, che deve fornire riscontro entro e non oltre i successivi 20 (venti) giorni, qualora:

- la relazione finale non sia considerata idonea a dimostrare il regolare svolgimento della ricerca, in conformità di quanto previsto nel piano esecutivo e nel piano finanziario approvati;
- la rendicontazione risulti incompleta o incongruente sia sui dati contabili sia sulle descrizioni.

8. Il Ministero provvederà ad emettere la valutazione finale sulla base di quanto acquisito agli atti, in caso di mancato o esaustivo riscontro da parte dell'Azienda, che deve inoltrare la documentazione alla Regione - alla richiesta di cui al precedente comma 7.

9. Il Ministero comunica alla Regione, che provvede a darne tempestiva comunicazione all'Azienda, il parere negativo in ordine alla relazione finale e conseguentemente in ordine alla erogazione del saldo ed ha facoltà di chiedere la restituzione delle somme già erogate comprensive degli interessi legali maturati, in caso di mancato riscontro oppure laddove dalla istruttoria della documentazione integrativa emerga che sono stati disattesi gli obiettivi di cui al piano esecutivo.

10. Il Ministero, previa comunicazione preventiva alla Regione, che provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Azienda, ha facoltà di sottoporre al Comitato tecnico sanitario sez. c). un dossier, qualora la relazione finale all'esito della istruttoria ministeriale, non consenta di esprimere un compiuto motivato parere favorevole. La decisione del suddetto Comitato è vincolante per l'Azienda ai fini del prosieguo della convenzione.

ART. 8

La Regione, in via autonoma o sentito il Ministero, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre verifiche durante lo svolgimento della ricerca.

ART. 9

1. Il termine della ricerca può essere prorogato dal Ministero per un periodo massimo di mesi 12 dalla data di scadenza, solo a seguito di formale, motivata e documentata istanza firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Azienda e dal principal investigator, che inviano la richiesta alla Regione, la quale provvede al tempestivo inoltro della stessa al Ministero.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere avanzata dopo la presentazione della relazione intermedia di cui all'articolo 5 e fino a 12 mesi precedenti il termine del progetto con formale e motivata istanza da parte dell'Azienda e del principal investigator - che la inviano alla Regione, la quale provvede al tempestivo inoltro della stessa al Ministero – ed avrà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero.

ART. 10

1. La presente convenzione, vincolante all'atto della sottoscrizione per l'Azienda ed il principal investigator, è tale per la Regione solo dopo la sua approvazione e registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

ART. 11

1. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto, previo consenso del Ministero, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie.

2. Nel caso in cui l'Azienda o il principal investigator intendano trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa o ad eventuali brevetti derivati devono darne preventiva comunicazione alla Regione, che provvederà ad inoltrare la stessa Ministero.

3. Qualsiasi documento prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche inerenti al progetto di ricerca oggetto della presente convenzione – per i quali deve essere assicurato l'accesso non oneroso alla Regione ed al Ministero - deve contenere l'indicazione del finanziamento ministeriale e del codice del progetto finanziato.

4. Le Parti prendono atto che il Ministero non riconosce l'eleggibilità dei costi delle pubblicazioni sui propri fondi qualora in dette pubblicazioni non si faccia espressa menzione del finanziamento ministeriale e del codice progetto.
5. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 10% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda ed il principal investigator al termine delle attività progettuali non inoltrino alla Regione, che provvederà all'invio al Ministero, la documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7.
6. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 5% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda ed il principal investigator al termine delle attività progettuali non inoltrino alla Regione, che provvederà all'invio al Ministero, la documentazione relativa a quella indicata alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7.
7. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 5% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda ed il principal investigator al termine delle attività progettuali inoltrino alla Regione, che provvederà all'invio al Ministero, documentazione priva della menzione del Ministero della salute e del codice progetto.
8. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 5% della rata del saldo, nel caso in cui l'Azienda ed il principal investigator al termine delle attività progettuali inoltrino documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 dalla quale risulti che solo alcune pubblicazioni prodotte recano la menzione del Ministero quale istituzione finanziatrice e del codice progetto.
9. Le Parti danno atto che il Ministero della Salute possa dare direttamente diffusione, anche attraverso il proprio sito web, dell'estratto della proposta progettuale e dei risultati della ricerca sia in forma completa che sintetica e delle pubblicazioni scientifiche da essa derivate.

ART. 12

1. Le Parti danno atto che i beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del presente progetto di ricerca possono essere posti a carico dei fondi ministeriali qualora acquisiti a mezzo leasing, noleggio ovvero in comodato d'uso, per un periodo pari alla durata del progetto.
2. È fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero della Salute per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile.
3. Per il pagamento di quote parte stipendiali è riconosciuto un contributo fisso al limite di euro 38.000,00 l'anno per *"full time equivalent"*, nei limiti del 50% del finanziamento complessivo del progetto, ovvero della quota totale rendicontata a carico del Ministero della Salute e riconosciuta eleggibile.

ART. 13

1. Le parti contraenti prendono atto che il finanziamento del presente progetto di ricerca afferisce alla gestione dei fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, "Ricerca Scientifica" *capitolo 3398/1 ed i seguenti perenti 3398/83-84-87*, in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14

1. Le Parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modifiche ed integrazioni.

2. In considerazione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo, che fa esplicito riferimento al Codice Unico di Progetto (CUP), di cui alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'Azienda ed il principal investigator si impegnano a comunicare alla Regione, che provvederà all'inoltro al Ministero della salute - Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità - il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della comunicazione di cui all'articolo 3 comma 4 della presente convenzione.

ART. 15

Le spese di repertoriazione e ogni altra imposta di bollo saranno a carico dell'Aou Città della Salute e della Scienza di Torino. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per la presente convenzione, dell'importo di € 16,00, è apposto su una copia cartacea della stessa, conservata agli atti del Settore contratti – persone giuridiche -espropri – usi civici.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n.82.

Torino, (data della sottoscrizione come quella dell'ultima firma digitale apposta)

Regione Piemonte
Dott. Franco Ripa

.....

Aou Città della Salute e della Scienza
di Torino

.....

REGIONE PIEMONTE

Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Aou San Luigi Gonzaga di Orbassano per l'attuazione del progetto RF-2018-12366887 – “Development of chitosan-based medical device for improving functional recovery after radical prostatectomy” presentato dal Prof. Francesco PORPIGLIA - Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2018 (art. 12 del D.lgs. 502/92 e smi).

TRA

La **Regione Piemonte** (C.F. 8008760016) rappresentata dal Dirigente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari ad interim della Direzione Sanità, Dott. Franco Ripa, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria – Direzione Sanità - Corso Regina Margherita 153 bis, Torino;

E

l'Aou San Luigi Gonzaga di Orbassano (P.I., C.F.) rappresentata dal Direttore Generale ad interim,domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'Azienda,

di seguito denominate “Le Parti”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1. La presente convenzione regola l'affidamento da parte della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari all'Aou San Luigi Gonzaga di Orbassano del progetto di ricerca finalizzata, RF-2018-12366887 – “Development of chitosan-based medical device for improving functional recovery after radical prostatectomy” - principal investigator dal Prof. Francesco PORPIGLIA - per un finanziamento di euro 293.500,00 (duecentonovantatremilacinquecento/00).

ART. 2

1. L'Azienda ed il Principal Investigator svolgono il progetto secondo quanto riportato nel piano esecutivo presentato ed approvato dal Ministero ed in ottemperanza a quanto previsto dal Bando per la Ricerca Sanitaria 2018.

ART. 3

1. La ricerca avrà la durata di tre anni e dovrà avere inizio entro trenta (30) giorni dalla ricezione da parte della Regione della nota con la quale il Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in

Sanità - ha comunicato l'avvenuta approvazione e registrazione della convenzione tra il Ministero e la Regione stessi, avvenuta in data

2. L'Azienda dovrà comunicare, con nota sottoscritta dal Principal Investigator e dal Legale rappresentante dell'Azienda medesima:

- la data d'inizio della ricerca

- il numero del Codice Unico di Progetto (CUP), di cui alla L. 16.01.2003 n. 3

e contestualmente avvanzerà richiesta di erogazione della prima rata del finanziamento.

3. Il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di cui alla presente convenzione sono affidati alla Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità, Ufficio 4.

4. La scheda del piano finanziario è vincolante relativamente al solo totale del finanziamento assegnato e al riparto iniziale tra unità operative, mentre ha valore meramente indicativo per quanto riguarda la ripartizione tra voci di costo e le motivazioni a giustificazione di tali costi.

5. L'Azienda si impegna a rispettare le quote percentuali previste dal bando per le varie voci di costo che saranno calcolate sulle sole spese eleggibili dopo verifica da parte del Ministero della salute.

6. Le Parti convengono che le comunicazioni relative al progetto di cui trattasi siano effettuate tramite posta elettronica, ordinaria o certificata, con inoltro delle comunicazioni ricevute dal Ministero, attraverso il sistema di monitoraggio delle ricerche denominato Workflow della ricerca a disposizione dei destinatari istituzionali.

ART. 4

1. La prima rata del finanziamento è pari ad € 146.750,00 (centoquarantaseisettecentocinquantamila/00); la procedura per il pagamento di tale rata sarà avviata dal Ministero della Salute dopo la comunicazione da parte dell'Azienda – inoltrata dalla Regione al Ministero - della data di inizio attività della ricerca, di cui al comma 2 dell'art.3, con contestuale richiesta del pagamento, nonché del Codice unico di Progetto (CUP), di cui all'art. 14 della presente convenzione.

2. La seconda rata del finanziamento è pari ad € 88.050,00 (ottantottomilacinquanta/00) e verrà erogata dopo la presentazione ed approvazione della relazione intermedio, di cui al successivo art. 5 e solo a seguito di valutazione positiva della stessa da parte del Ministero.

3. La terza rata, a saldo del finanziamento è pari ad € 58.700,00 (cinquantottomilasettecento/00). Essa è corrisposta una volta accertata la sussistenza dei requisiti di cui al successivo art. 7 e solo a seguito della valutazione positiva della relazione finale da parte del Ministero.

4. La Regione provvederà all'espletamento delle procedure per l'erogazione del finanziamento solo dopo l'effettivo introito dei fondi da parte del Ministero.

5. A garanzia della coerenza con l'inizio dell'attività dichiarata, l'Azienda si impegna ad anticipare le risorse economiche necessarie, nell'eventualità in cui le somme da corrisponderci ricadano in regime di perenzione.

ART. 5

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, allo scadere dei 18 mesi dell'inizio dell'attività del progetto di ricerca e comunque non oltre i quaranta (40) giorni da tale termine, l'Azienda dovrà trasmettere alla Regione, che provvederà all'inoltro al Ministero della Salute, Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità, una relazione sullo

medio tempore sullo stato di attuazione della ricerca, sottoscritta dal Principal Investigator e dal Legale Rappresentante.

2. La predetta relazione, oltre a contenere la descrizione delle attività svolte dalle singole unità operative, deve essere accompagnata da un documento di sintesi, a cura del principal investigator, che illustri, nella globalità, lo stato di avanzamento dei lavori, inclusa la descrizione delle attività realizzate da eventuali Enti co-finanziatori.

3. Nel caso in cui l'Azienda non adempia a quanto previsto entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione ha facoltà, previa comunicazione preventiva all'Azienda, di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento ed il recupero delle somme erogate, comprensive degli eventuali interessi legali maturati.

4. Nel caso in cui la relazione intermedia, all'esito della istruttoria a cura del Ministero, faccia emergere che sono stati ampiamente disattesi gli obiettivi medio termine di cui al piano esecutivo, la Regione ha facoltà di attivare, previa comunicazione preventiva all'Azienda, le procedure per la sospensione del finanziamento ed il recupero della somme erogate, comprensive degli interessi legali maturati.

5. Nel caso in cui detta relazione, all'esito dell'istruttoria, a cura del Ministero, non sia considerata idonea a dimostrare che siano stati pienamente raggiunti gli obiettivi medio termine, o emerga che essa sia stata condotta non in piena conformità con quanto previsto nel piano esecutivo approvato, la Regione, previa comunicazione preventiva all'Azienda, ha facoltà di non erogare la seconda rata di finanziamento, subordinandola all'eventuale esito positivo del giudizio in ordine alla relazione finale. In tal caso si procederà alla contestuale erogazione della seconda rata e del saldo, previo incasso degli stessi dal Ministero.

6. Nel caso in cui all'esito della istruttoria, la relazione intermedia non consenta di esprimere un compiuto motivato parere favorevole, il Ministero - previa comunicazione preventiva alla Regione, che provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Azienda - ha facoltà di sottoporre il dossier - per le valutazioni - al Comitato tecnico sanitario sez. c). La decisione del suddetto Comitato è vincolante per l'Azienda, ai fini del prosieguo della convenzione.

ART. 6

1. A partire dal 6° mese successivo all'avvio del progetto e fino a 12 mesi prima della scadenza del progetto, l'Azienda, con nota firmata dal proprio rappresentante legale e dal principal investigator - può apportare modifiche al piano esecutivo, coerenti con gli obiettivi progettuali, o alla distribuzione di fondi tra le unità operative, solo se approvato dal Ministero - cui la Regione provvede ad inviare la nota - con espresso e formale atto preventivo di assenso e purché non comportino un aumento del finanziamento a carico del Ministero, né a carico del destinatario istituzionale. Non è consentito oltre tale periodo avanzare richieste di modifica. In caso di un'eventuale necessità di ulteriore modifica progettuale è possibile presentare tale modifica solo dopo 6 mesi dall'approvazione da parte del Ministero dell'ultima modifica progettuale.

2. La distribuzione delle somme tra le diverse voci di costo, nell'ambito di ogni singola unità operativa, è consentita sotto la responsabilità dell'Azienda, che ha presentato il progetto e che dovrà verificare il rispetto delle percentuali previste dal bando.

3. Qualsiasi proposta emendativa deve essere adeguatamente motivata dal principal investigator per documentare che quanto richiesto risulti indispensabile per assicurare il raggiungimento degli obiettivi a suo tempo prefissati.

4. Solo dopo l'approvazione da parte del Ministero - che viene tempestivamente comunicata dalla Regione - l'Azienda potrà procedere alle modifiche di cui al comma 1 del

presente articolo. In caso di eventuali inadempimenti al presente articolo la Regione ha facoltà di procedere sia alla risoluzione della convenzione, dandone comunicazione all'Azienda, sia alla sospensione del finanziamento nonché al recupero dell'importo erogato.

ART. 7

1. Fatta salva l'eventuale concessione di proroga della durata delle attività progettuali, al termine di trentasei mesi - e comunque non oltre quaranta (40) giorni dopo la data fissata per il termine della ricerca – ai fini dell'erogazione del saldo, l'Azienda con nota firmata digitalmente dal rappresentante legale, trasmette contestualmente alla Regione la seguente documentazione, redatta dal principal investigator e recante la firma digitale dello stesso:

- a) la relazione finale della ricerca contenente quanto posto in essere da eventuali Enti cofinanziatori, documenti, per ciascuna unità operativa, la coerenza delle attività svolte con il programma esecutivo approvato e gli obiettivi raggiunti;
- b) copia dei lavori pubblicati su riviste impattate a seguito dello svolgimento della ricerca di cui all'articolo 1 della presente;
- c) la rendicontazione delle spese sostenute con i fondi ministeriali;
- d) indicazioni del repository pubblico dove sono resi disponibili i dati grezzi progettuali e quelli utilizzati per le pubblicazioni scientifiche correlate.

2. Tutta la soprarichiamata documentazione deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile sul sistema Workflow della ricerca.

3. La documentazione di supporto deve essere a disposizione della Regione presso l'Azienda, che deve provvedere alla relativa custodia.

4. Il Ministero provvede ad applicare una decurtazione pari al 10% della rata del saldo, qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo sia trasmessa alla Regione in un periodo successivo al quarantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto, così da non consentire alla Regione l'invio entro i termini corretti al Ministero, ma in un periodo compreso tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

5. Il Ministero provvede ad applicare una decurtazione pari al 20% della rata del saldo, qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo sia trasmessa alla Regione in un periodo compreso tra il novantunesimo ed il centottantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

6. Nel caso in cui la documentazione di cui alle lettere a) b) c) del presente articolo sia trasmessa alla Regione, oltre il centottantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto, il Ministero ha facoltà, previa comunicazione preventiva alla Regione, che provvederà a darne comunicazione all'Azienda, di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento e la conseguente economia della rata finale, nonché per il recupero della somme già erogate, comprensive degli interessi legali maturati.

7. Il Ministero si riserva la facoltà di chiedere informazioni ed eventuale documentazione integrativa alla Regione, che provvede a chiederne conto alla Azienda, che deve fornire riscontro entro e non oltre i successivi 20 (venti) giorni, qualora:

- la relazione finale non sia considerata idonea a dimostrare il regolare svolgimento della ricerca, in conformità di quanto previsto nel piano esecutivo e nel piano finanziario approvati;
- la rendicontazione risulti incompleta o incongruente sia sui dati contabili sia sulle descrizioni.

8. Il Ministero provvederà ad emettere la valutazione finale sulla base di quanto acquisito agli atti, in caso di mancato o esaustivo riscontro da parte dell'Azienda, che deve inoltrare la documentazione alla Regione - alla richiesta di cui al precedente comma 7.

9. Il Ministero comunica alla Regione, che provvede a darne tempestiva comunicazione all'Azienda, il parere negativo in ordine alla relazione finale e conseguentemente in ordine alla erogazione del saldo ed ha facoltà di chiedere la restituzione delle somme già erogate comprensive degli interessi legali maturati, in caso di mancato riscontro oppure laddove dalla istruttoria della documentazione integrativa emerga che sono stati disattesi gli obiettivi di cui al piano esecutivo.

10. Il Ministero, previa comunicazione preventiva alla Regione, che provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Azienda, ha facoltà di sottoporre al Comitato tecnico sanitario sez. c). un dossier, qualora la relazione finale all'esito della istruttoria ministeriale, non consenta di esprimere un compiuto motivato parere favorevole. La decisione del suddetto Comitato è vincolante per l'Azienda ai fini del prosieguo della convenzione.

ART. 8

La Regione, in via autonoma o sentito il Ministero, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre verifiche durante lo svolgimento della ricerca.

ART. 9

1. Il termine della ricerca può essere prorogato dal Ministero per un periodo massimo di mesi 12 dalla data di scadenza, solo a seguito di formale, motivata e documentata istanza firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Azienda e dal principal investigator, che inviano la richiesta alla Regione, la quale provvede al tempestivo inoltro della stessa al Ministero.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere avanzata dopo la presentazione della relazione intermedia di cui all'articolo 5 e fino a 12 mesi precedenti il termine del progetto con formale e motivata istanza da parte dell'Azienda e del principal investigator - che la inviano alla Regione, la quale provvede al tempestivo inoltro della stessa al Ministero – ed avrà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero.

ART. 10

1. La presente convenzione, vincolante all'atto della sottoscrizione per l'Azienda ed il principal investigator, è tale per la Regione solo dopo la sua approvazione e registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

ART. 11

1. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto, previo consenso del Ministero, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie.

2. Nel caso in cui l'Azienda o il principal investigator intendano trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa o ad eventuali brevetti derivati devono darne preventiva comunicazione alla Regione, che provvederà ad inoltrare la stessa Ministero.

3. Qualsiasi documento prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche inerenti al progetto di ricerca oggetto della presente convenzione – per i quali deve essere assicurato l'accesso non oneroso alla Regione ed al Ministero - deve contenere l'indicazione del finanziamento ministeriale e del codice del progetto finanziato.
4. Le Parti prendono atto che il Ministero non riconosce l'eleggibilità dei costi delle pubblicazioni sui propri fondi qualora in dette pubblicazioni non si faccia espressa menzione del finanziamento ministeriale e del codice progetto.
5. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 10% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda ed il principal investigator al termine delle attività progettuali non inoltrino alla Regione, che provvederà all'invio al Ministero, la documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7.
6. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 5% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda ed il principal investigator al termine delle attività progettuali non inoltrino alla Regione, che provvederà all'invio al Ministero, la documentazione relativa a quella indicata alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7.
7. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 5% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda ed il principal investigator al termine delle attività progettuali inoltrino alla Regione, che provvederà all'invio al Ministero, documentazione priva della menzione del Ministero della salute e del codice progetto.
8. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 5% della rata del saldo, nel caso in cui l'Azienda ed il principal investigator al termine delle attività progettuali inoltrino documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 dalla quale risulti che solo alcune pubblicazioni prodotte recano la menzione del Ministero quale istituzione finanziatrice e del codice progetto.
9. Le Parti danno atto che il Ministero della Salute possa dare direttamente diffusione, anche attraverso il proprio sito web, dell'estratto della proposta progettuale e dei risultati della ricerca sia in forma completa che sintetica e delle pubblicazioni scientifiche da essa derivate.

ART. 12

1. Le Parti danno atto che i beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del presente progetto di ricerca possono essere posti a carico dei fondi ministeriali qualora acquisiti a mezzo leasing, noleggio ovvero in comodato d'uso, per un periodo pari alla durata del progetto.
2. È fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero della Salute per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile.
3. Per il pagamento di quote parte stipendiali è riconosciuto un contributo fisso al limite di euro 38.000,00 l'anno per *"full time equivalent"*, nei limiti del 50% del finanziamento complessivo del progetto, ovvero della quota totale rendicontata a carico del Ministero della Salute e riconosciuta eleggibile.

ART. 13

1. Le parti contraenti prendono atto che il finanziamento del presente progetto di ricerca afferisce alla gestione dei fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, "Ricerca Scientifica" *capitolo 3398/1 ed i seguenti perenti 3398/83-84-87*, in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14

1. Le Parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modifiche ed integrazioni.

2. In considerazione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo, che fa esplicito riferimento al Codice Unico di Progetto (CUP), di cui alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'Azienda ed il principal investigator si impegnano a comunicare alla Regione, che provvederà all'inoltro al Ministero della salute - Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità - il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della comunicazione di cui all'articolo 3 comma 4 della presente convenzione.

ART. 15

Le spese di repertoriazione e ogni altra imposta di bollo saranno a carico dell'Aou San Luigi Gonzaga di Orbassano. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per la presente convenzione, dell'importo di € 16,00, è apposto su una copia cartacea della stessa, conservata agli atti del Settore contratti – persone giuridiche -espropri – usi civici.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n.82.

Torino, (data della sottoscrizione come quella dell'ultima firma digitale apposta)

Regione Piemonte
Dott. Franco Ripa

.....

Aou San Luigi Gonzaga di Orbassano

.....

REGIONE PIEMONTE

Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Asl Città di Torino per l'attuazione del progetto SG-2018-12368028 - "Computational and Predictive Modeling in Young Patients with Cryptogenic Cerebrovascular Events" presentato dal Dott. Massimo RADIN - Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2018 (art. 12 del D.lgs. 502/92 e smi).

TRA

La **Regione Piemonte** (C.F. 8008760016) rappresentata dal Dirigente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari ad interim della Direzione Sanità, Dott. Franco Ripa, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria – Direzione Sanità - Corso Regina Margherita 153 bis, Torino;

E

l'Asl Città di Torino (P.I., C.F.) rappresentata dal Direttore Generale ad interim,domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'Azienda,

di seguito denominate "Le Parti"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1. La presente convenzione regola l'affidamento da parte della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari all'Asl Città di Torino del progetto di ricerca finalizzata, SG-2018-12368028 - "Computational and Predictive Modeling in Young Patients with Cryptogenic Cerebrovascular Events" principal investigator Dott. Massimo RADIN - per un finanziamento di euro 126.400,00 (centoventiseimilaquattrocento/00).

ART. 2

1. L'Azienda ed il Principal Investigator svolgono il progetto secondo quanto riportato nel piano esecutivo presentato ed approvato dal Ministero ed in ottemperanza a quanto previsto dal Bando per la Ricerca Sanitaria 2018.

ART. 3

1. La ricerca avrà la durata di tre anni e dovrà avere inizio entro trenta (30) giorni dalla ricezione da parte della Regione della nota con la quale il Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in

Sanità - ha comunicato l'avvenuta approvazione e registrazione della convenzione tra il Ministero e la Regione stessi, avvenuta in data

2. L'Azienda dovrà comunicare, con nota sottoscritta dal Principal Investigator e dal Legale rappresentante dell'Azienda medesima:

- la data d'inizio della ricerca

- il numero del Codice Unico di Progetto (CUP), di cui alla L. 16.01.2003 n. 3

e contestualmente avvanzerà richiesta di erogazione della prima rata del finanziamento.

3. Il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di cui alla presente convenzione sono affidati alla Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità, Ufficio 4.

4. La scheda del piano finanziario è vincolante relativamente al solo totale del finanziamento assegnato e al riparto iniziale tra unità operative, mentre ha valore meramente indicativo per quanto riguarda la ripartizione tra voci di costo e le motivazioni a giustificazione di tali costi.

5. L'Azienda si impegna a rispettare le quote percentuali previste dal bando per le varie voci di costo che saranno calcolate sulle sole spese eleggibili dopo verifica da parte del Ministero della salute.

6. Le Parti convengono che le comunicazioni relative al progetto di cui trattasi siano effettuate tramite posta elettronica, ordinaria o certificata, con inoltro delle comunicazioni ricevute dal Ministero, attraverso il sistema di monitoraggio delle ricerche denominato Workflow della ricerca a disposizione dei destinatari istituzionali.

ART. 4

1. La prima rata del finanziamento è pari ad € 63.200,00 (sessantatremiladuecento/00); la procedura per il pagamento di tale rata sarà avviata dal Ministero della Salute dopo la comunicazione da parte dell'Azienda – inoltrata dalla Regione al Ministero - della data di inizio attività della ricerca, di cui al comma 2 dell'art.3, con contestuale richiesta del pagamento, nonché del Codice unico di Progetto (CUP), di cui all'art. 14 della presente convenzione.

2. La seconda rata del finanziamento è pari ad € 37.920,00 (trentasettemilanovecentoventi/00) e verrà erogata dopo la presentazione ed approvazione della relazione intermedio, di cui al successivo art. 5 e solo a seguito di valutazione positiva della stessa da parte del Ministero.

3. La terza rata, a saldo del finanziamento è pari ad € 25.280,00 (venticinquemiladuecentoottanta/00). Essa è corrisposta una volta accertata la sussistenza dei requisiti di cui al successivo art. 7 e solo a seguito della valutazione positiva della relazione finale da parte del Ministero.

4. La Regione provvederà all'espletamento delle procedure per l'erogazione del finanziamento solo dopo l'effettivo introito dei fondi da parte del Ministero.

5. A garanzia della coerenza con l'inizio dell'attività dichiarata, l'Azienda si impegna ad anticipare le risorse economiche necessarie, nell'eventualità in cui le somme da corrispondersi ricadano in regime di perenzione.

ART. 5

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, allo scadere dei 18 mesi dell'inizio dell'attività del progetto di ricerca e comunque non oltre i quaranta (40) giorni da tale termine, l'Azienda dovrà trasmettere alla Regione, che provvederà all'inoltro al Ministero della Salute, Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità, una relazione sullo

medio tempore sullo stato di attuazione della ricerca, sottoscritta dal Principal Investigator e dal Legale Rappresentante.

2. La predetta relazione, oltre a contenere la descrizione delle attività svolte dalle singole unità operative, deve essere accompagnata da un documento di sintesi, a cura del principal investigator, che illustri, nella globalità, lo stato di avanzamento dei lavori, inclusa la descrizione delle attività realizzate da eventuali Enti co-finanziatori.

3. Nel caso in cui l'Azienda non adempia a quanto previsto entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione ha facoltà, previa comunicazione preventiva all'Azienda, di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento ed il recupero delle somme erogate, comprensive degli eventuali interessi legali maturati.

4. Nel caso in cui la relazione intermedia, all'esito della istruttoria a cura del Ministero, faccia emergere che sono stati ampiamente disattesi gli obiettivi medio termine di cui al piano esecutivo, la Regione ha facoltà di attivare, previa comunicazione preventiva all'Azienda, le procedure per la sospensione del finanziamento ed il recupero della somme erogate, comprensive degli interessi legali maturati.

5. Nel caso in cui detta relazione, all'esito dell'istruttoria, a cura del Ministero, non sia considerata idonea a dimostrare che siano stati pienamente raggiunti gli obiettivi medio termine, o emerga che essa sia stata condotta non in piena conformità con quanto previsto nel piano esecutivo approvato, la Regione, previa comunicazione preventiva all'Azienda, ha facoltà di non erogare la seconda rata di finanziamento, subordinandola all'eventuale esito positivo del giudizio in ordine alla relazione finale. In tal caso si procederà alla contestuale erogazione della seconda rata e del saldo, previo incasso degli stessi dal Ministero.

6. Nel caso in cui all'esito della istruttoria, la relazione intermedia non consenta di esprimere un compiuto motivato parere favorevole, il Ministero - previa comunicazione preventiva alla Regione, che provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Azienda - ha facoltà di sottoporre il dossier - per le valutazioni - al Comitato tecnico sanitario sez. c). La decisione del suddetto Comitato è vincolante per l'Azienda, ai fini del prosieguo della convenzione.

ART. 6

1. A partire dal 6° mese successivo all'avvio del progetto e fino a 12 mesi prima della scadenza del progetto, l'Azienda, con nota firmata dal proprio rappresentante legale e dal principal investigator - può apportare modifiche al piano esecutivo, coerenti con gli obiettivi progettuali, o alla distribuzione di fondi tra le unità operative, solo se approvato dal Ministero - cui la Regione provvede ad inviare la nota - con espresso e formale atto preventivo di assenso e purché non comportino un aumento del finanziamento a carico del Ministero, né a carico del destinatario istituzionale. Non è consentito oltre tale periodo avanzare richieste di modifica. In caso di un'eventuale necessità di ulteriore modifica progettuale è possibile presentare tale modifica solo dopo 6 mesi dall'approvazione da parte del Ministero dell'ultima modifica progettuale.

2. La distribuzione delle somme tra le diverse voci di costo, nell'ambito di ogni singola unità operativa, è consentita sotto la responsabilità dell'Azienda, che ha presentato il progetto e che dovrà verificare il rispetto delle percentuali previste dal bando.

3. Qualsiasi proposta emendativa deve essere adeguatamente motivata dal principal investigator per documentare che quanto richiesto risulti indispensabile per assicurare il raggiungimento degli obiettivi a suo tempo prefissati.

4. Solo dopo l'approvazione da parte del Ministero - che viene tempestivamente comunicata dalla Regione - l'Azienda potrà procedere alle modifiche di cui al comma 1 del

presente articolo. In caso di eventuali inadempimenti al presente articolo la Regione ha facoltà di procedere sia alla risoluzione della convenzione, dandone comunicazione all'Azienda, sia alla sospensione del finanziamento nonché al recupero dell'importo erogato.

ART. 7

1. Fatta salva l'eventuale concessione di proroga della durata delle attività progettuali, al termine di trentasei mesi - e comunque non oltre quaranta (40) giorni dopo la data fissata per il termine della ricerca – ai fini dell'erogazione del saldo, l'Azienda con nota firmata digitalmente dal rappresentante legale, trasmette contestualmente alla Regione la seguente documentazione, redatta dal principal investigator e recante la firma digitale dello stesso:

- a) la relazione finale della ricerca contenente quanto posto in essere da eventuali Enti cofinanziatori, documenti, per ciascuna unità operativa, la coerenza delle attività svolte con il programma esecutivo approvato e gli obiettivi raggiunti;
- b) copia dei lavori pubblicati su riviste impattate a seguito dello svolgimento della ricerca di cui all'articolo 1 della presente;
- c) la rendicontazione delle spese sostenute con i fondi ministeriali;
- d) indicazioni del repository pubblico dove sono resi disponibili i dati grezzi progettuali e quelli utilizzati per le pubblicazioni scientifiche correlate.

2. Tutta la soprarichiamata documentazione deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile sul sistema Workflow della ricerca.

3. La documentazione di supporto deve essere a disposizione della Regione presso l'Azienda, che deve provvedere alla relativa custodia.

4. Il Ministero provvede ad applicare una decurtazione pari al 10% della rata del saldo, qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo sia trasmessa alla Regione in un periodo successivo al quarantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto, così da non consentire alla Regione l'invio entro i termini corretti al Ministero, ma in un periodo compreso tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

5. Il Ministero provvede ad applicare una decurtazione pari al 20% della rata del saldo, qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo sia trasmessa alla Regione in un periodo compreso tra il novantunesimo ed il centottantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

6. Nel caso in cui la documentazione di cui alle lettere a) b) c) del presente articolo sia trasmessa alla Regione, oltre il centottantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto, il Ministero ha facoltà, previa comunicazione preventiva alla Regione, che provvederà a darne comunicazione all'Azienda, di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento e la conseguente economia della rata finale, nonché per il recupero della somme già erogate, comprensive degli interessi legali maturati.

7. Il Ministero si riserva la facoltà di chiedere informazioni ed eventuale documentazione integrativa alla Regione, che provvede a chiederne conto alla Azienda, che deve fornire riscontro entro e non oltre i successivi 20 (venti) giorni, qualora:

- la relazione finale non sia considerata idonea a dimostrare il regolare svolgimento della ricerca, in conformità di quanto previsto nel piano esecutivo e nel piano finanziario approvati;
- la rendicontazione risulti incompleta o incongruente sia sui dati contabili sia sulle descrizioni.

8. Il Ministero provvederà ad emettere la valutazione finale sulla base di quanto acquisito agli atti, in caso di mancato o esaustivo riscontro da parte dell'Azienda, che deve inoltrare la documentazione alla Regione - alla richiesta di cui al precedente comma 7.

9. Il Ministero comunica alla Regione, che provvede a darne tempestiva comunicazione all'Azienda, il parere negativo in ordine alla relazione finale e conseguentemente in ordine alla erogazione del saldo ed ha facoltà di chiedere la restituzione delle somme già erogate comprensive degli interessi legali maturati, in caso di mancato riscontro oppure laddove dalla istruttoria della documentazione integrativa emerga che sono stati disattesi gli obiettivi di cui al piano esecutivo.

10. Il Ministero, previa comunicazione preventiva alla Regione, che provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Azienda, ha facoltà di sottoporre al Comitato tecnico sanitario sez. c). un dossier, qualora la relazione finale all'esito della istruttoria ministeriale, non consenta di esprimere un compiuto motivato parere favorevole. La decisione del suddetto Comitato è vincolante per l'Azienda ai fini del prosieguo della convenzione.

ART. 8

La Regione, in via autonoma o sentito il Ministero, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre verifiche durante lo svolgimento della ricerca.

ART. 9

1. Il termine della ricerca può essere prorogato dal Ministero per un periodo massimo di mesi 12 dalla data di scadenza, solo a seguito di formale, motivata e documentata istanza firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Azienda e dal principal investigator, che inviano la richiesta alla Regione, la quale provvede al tempestivo inoltro della stessa al Ministero.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere avanzata dopo la presentazione della relazione intermedia di cui all'articolo 5 e fino a 12 mesi precedenti il termine del progetto con formale e motivata istanza da parte dell'Azienda e del principal investigator - che la inviano alla Regione, la quale provvede al tempestivo inoltro della stessa al Ministero – ed avrà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero.

ART. 10

1. La presente convenzione, vincolante all'atto della sottoscrizione per l'Azienda ed il principal investigator, è tale per la Regione solo dopo la sua approvazione e registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

ART. 11

1. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto, previo consenso del Ministero, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie.

2. Nel caso in cui l'Azienda o il principal investigator intendano trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa o ad eventuali brevetti derivati devono darne preventiva comunicazione alla Regione, che provvederà ad inoltrare la stessa Ministero.

3. Qualsiasi documento prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche inerenti al progetto di ricerca oggetto della presente convenzione – per i quali deve essere assicurato l'accesso non oneroso alla Regione ed al Ministero - deve contenere l'indicazione del finanziamento ministeriale e del codice del progetto finanziato.
4. Le Parti prendono atto che il Ministero non riconosce l'eleggibilità dei costi delle pubblicazioni sui propri fondi qualora in dette pubblicazioni non si faccia espressa menzione del finanziamento ministeriale e del codice progetto.
5. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 10% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda ed il principal investigator al termine delle attività progettuali non inoltrino alla Regione, che provvederà all'invio al Ministero, la documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7.
6. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 5% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda ed il principal investigator al termine delle attività progettuali non inoltrino alla Regione, che provvederà all'invio al Ministero, la documentazione relativa a quella indicata alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7.
7. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 5% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda ed il principal investigator al termine delle attività progettuali inoltrino alla Regione, che provvederà all'invio al Ministero, documentazione priva della menzione del Ministero della salute e del codice progetto.
8. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 5% della rata del saldo, nel caso in cui l'Azienda ed il principal investigator al termine delle attività progettuali inoltrino documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 dalla quale risulti che solo alcune pubblicazioni prodotte recano la menzione del Ministero quale istituzione finanziatrice e del codice progetto.
9. Le Parti danno atto che il Ministero della Salute possa dare direttamente diffusione, anche attraverso il proprio sito web, dell'estratto della proposta progettuale e dei risultati della ricerca sia in forma completa che sintetica e delle pubblicazioni scientifiche da essa derivate.

ART. 12

1. Le Parti danno atto che i beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del presente progetto di ricerca possono essere posti a carico dei fondi ministeriali qualora acquisiti a mezzo leasing, noleggio ovvero in comodato d'uso, per un periodo pari alla durata del progetto.
2. È fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero della Salute per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile.
3. Per il pagamento di quote parte stipendiali è riconosciuto un contributo fisso al limite di euro 38.000,00 l'anno per *"full time equivalent"*, nei limiti del 50% del finanziamento complessivo del progetto, ovvero della quota totale rendicontata a carico del Ministero della Salute e riconosciuta eleggibile.

ART. 13

1. Le parti contraenti prendono atto che il finanziamento del presente progetto di ricerca afferisce alla gestione dei fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, "Ricerca Scientifica" *capitolo 3398/1 ed i seguenti perenti 3398/83-84-87*, in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14

1. Le Parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modifiche ed integrazioni.

2. In considerazione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo, che fa esplicito riferimento al Codice Unico di Progetto (CUP), di cui alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'Azienda ed il principal investigator si impegnano a comunicare alla Regione, che provvederà all'inoltro al Ministero della salute - Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità - il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della comunicazione di cui all'articolo 3 comma 4 della presente convenzione.

ART. 15

Le spese di repertoriazione e ogni altra imposta di bollo saranno a carico dell'Asl Città di Torino. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per la presente convenzione, dell'importo di € 16,00, è apposto su una copia cartacea della stessa, conservata agli atti del Settore contratti – persone giuridiche -espropri – usi civici.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n.82.

Torino, (data della sottoscrizione come quella dell'ultima firma digitale apposta)

Regione Piemonte
Dott. Franco Ripa

.....

Asl Città di Torino

.....

REGIONE PIEMONTE

Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Asl Città di Torino per l'attuazione del progetto RF-2018-12366921 - "Obesity and cancer in EPIC ITALY: the role of circulating microRNAs" presentato dalla Dott.ssa Carlotta SACERDOTE - Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2018 (art. 12 del D.lgs. 502/92 e smi).

TRA

La **Regione Piemonte** (C.F. 8008760016) rappresentata dal Dirigente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari ad interim della Direzione Sanità, Dott. Franco Ripa, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria – Direzione Sanità - Corso Regina Margherita 153 bis, Torino;

E

l'Aou Città della Salute e della Scienza di Torino (P.I., C.F.) rappresentata dal Direttore Generale ad interim,domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'Azienda,

di seguito denominate "Le Parti"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1. La presente convenzione regola l'affidamento da parte della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari all'Asl Città di Torino del progetto di ricerca finalizzata, RF-2018-12366921 - "Obesity and cancer in EPIC ITALY: the role of circulating microRNAs" presentato dalla Dott.ssa Carlotta SACERDOTE - per un finanziamento di euro 448.050,00 (quattrocentoquarantottomilacinquanta/00).

ART. 2

1. L'Azienda ed il Principal Investigator svolgono il progetto secondo quanto riportato nel piano esecutivo presentato ed approvato dal Ministero ed in ottemperanza a quanto previsto dal Bando per la Ricerca Sanitaria 2018.

ART. 3

1. La ricerca avrà la durata di tre anni e dovrà avere inizio entro trenta (30) giorni dalla ricezione da parte della Regione della nota con la quale il Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in

Sanità - ha comunicato l'avvenuta approvazione e registrazione della convenzione tra il Ministero e la Regione stessi, avvenuta in data

2. L'Azienda dovrà comunicare, con nota sottoscritta dal Principal Investigator e dal Legale rappresentante dell'Azienda medesima:

- la data d'inizio della ricerca

- il numero del Codice Unico di Progetto (CUP), di cui alla L. 16.01.2003 n. 3

e contestualmente avvanzerà richiesta di erogazione della prima rata del finanziamento.

3. Il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di cui alla presente convenzione sono affidati alla Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità, Ufficio 4.

4. La scheda del piano finanziario è vincolante relativamente al solo totale del finanziamento assegnato e al riparto iniziale tra unità operative, mentre ha valore meramente indicativo per quanto riguarda la ripartizione tra voci di costo e le motivazioni a giustificazione di tali costi.

5. L'Azienda si impegna a rispettare le quote percentuali previste dal bando per le varie voci di costo che saranno calcolate sulle sole spese eleggibili dopo verifica da parte del Ministero della salute.

6. Le Parti convengono che le comunicazioni relative al progetto di cui trattasi siano effettuate tramite posta elettronica, ordinaria o certificata, con inoltro delle comunicazioni ricevute dal Ministero, attraverso il sistema di monitoraggio delle ricerche denominato Workflow della ricerca a disposizione dei destinatari istituzionali.

ART. 4

1. La prima rata del finanziamento è pari ad € 224.025,00 (duecentoventiquattromilaventicinque/00); la procedura per il pagamento di tale rata sarà avviata dal Ministero della Salute dopo la comunicazione da parte dell'Azienda – inoltrata dalla Regione al Ministero - della data di inizio attività della ricerca, di cui al comma 2 dell'art.3, con contestuale richiesta del pagamento, nonché del Codice unico di Progetto (CUP), di cui all'art. 14 della presente convenzione.

2. La seconda rata del finanziamento è pari ad € 134.415,00 (centotrentaquattromilaquattrocentoquindici/00) e verrà erogata dopo la presentazione ed approvazione della relazione intermedio, di cui al successivo art. 5 e solo a seguito di valutazione positiva della stessa da parte del Ministero.

3. La terza rata, a saldo del finanziamento è pari ad € 89.610,00 (ottantanovemilaseicentodieci/00). Essa è corrisposta una volta accertata la sussistenza dei requisiti di cui al successivo art. 7 e solo a seguito della valutazione positiva della relazione finale da parte del Ministero.

4. La Regione provvederà all'espletamento delle procedure per l'erogazione del finanziamento solo dopo l'effettivo introito dei fondi da parte del Ministero.

5. A garanzia della coerenza con l'inizio dell'attività dichiarata, l'Azienda si impegna ad anticipare le risorse economiche necessarie, nell'eventualità in cui le somme da corrispondersi ricadano in regime di perenzione.

ART. 5

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, allo scadere dei 18 mesi dell'inizio dell'attività del progetto di ricerca e comunque non oltre i quaranta (40) giorni da tale termine, l'Azienda dovrà trasmettere alla Regione, che provvederà all'inoltro al Ministero della Salute, Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità, una relazione sullo

medio tempore sullo stato di attuazione della ricerca, sottoscritta dal Principal Investigator e dal Legale Rappresentante.

2. La predetta relazione, oltre a contenere la descrizione delle attività svolte dalle singole unità operative, deve essere accompagnata da un documento di sintesi, a cura del principal investigator, che illustri, nella globalità, lo stato di avanzamento dei lavori, inclusa la descrizione delle attività realizzate da eventuali Enti co-finanziatori.

3. Nel caso in cui l'Azienda non adempia a quanto previsto entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione ha facoltà, previa comunicazione preventiva all'Azienda, di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento ed il recupero delle somme erogate, comprensive degli eventuali interessi legali maturati.

4. Nel caso in cui la relazione intermedia, all'esito della istruttoria a cura del Ministero, faccia emergere che sono stati ampiamente disattesi gli obiettivi medio termine di cui al piano esecutivo, la Regione ha facoltà di attivare, previa comunicazione preventiva all'Azienda, le procedure per la sospensione del finanziamento ed il recupero della somme erogate, comprensive degli interessi legali maturati.

5. Nel caso in cui detta relazione, all'esito dell'istruttoria, a cura del Ministero, non sia considerata idonea a dimostrare che siano stati pienamente raggiunti gli obiettivi medio termine, o emerga che essa sia stata condotta non in piena conformità con quanto previsto nel piano esecutivo approvato, la Regione, previa comunicazione preventiva all'Azienda, ha facoltà di non erogare la seconda rata di finanziamento, subordinandola all'eventuale esito positivo del giudizio in ordine alla relazione finale. In tal caso si procederà alla contestuale erogazione della seconda rata e del saldo, previo incasso degli stessi dal Ministero.

6. Nel caso in cui all'esito della istruttoria, la relazione intermedia non consenta di esprimere un compiuto motivato parere favorevole, il Ministero - previa comunicazione preventiva alla Regione, che provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Azienda - ha facoltà di sottoporre il dossier - per le valutazioni - al Comitato tecnico sanitario sez. c). La decisione del suddetto Comitato è vincolante per l'Azienda, ai fini del prosieguo della convenzione.

ART. 6

1. A partire dal 6° mese successivo all'avvio del progetto e fino a 12 mesi prima della scadenza del progetto, l'Azienda, con nota firmata dal proprio rappresentante legale e dal principal investigator - può apportare modifiche al piano esecutivo, coerenti con gli obiettivi progettuali, o alla distribuzione di fondi tra le unità operative, solo se approvato dal Ministero - cui la Regione provvede ad inviare la nota - con espresso e formale atto preventivo di assenso e purché non comportino un aumento del finanziamento a carico del Ministero, né a carico del destinatario istituzionale. Non è consentito oltre tale periodo avanzare richieste di modifica. In caso di un'eventuale necessità di ulteriore modifica progettuale è possibile presentare tale modifica solo dopo 6 mesi dall'approvazione da parte del Ministero dell'ultima modifica progettuale.

2. La distribuzione delle somme tra le diverse voci di costo, nell'ambito di ogni singola unità operativa, è consentita sotto la responsabilità dell'Azienda, che ha presentato il progetto e che dovrà verificare il rispetto delle percentuali previste dal bando.

3. Qualsiasi proposta emendativa deve essere adeguatamente motivata dal principal investigator per documentare che quanto richiesto risulti indispensabile per assicurare il raggiungimento degli obiettivi a suo tempo prefissati.

4. Solo dopo l'approvazione da parte del Ministero - che viene tempestivamente comunicata dalla Regione - l'Azienda potrà procedere alle modifiche di cui al comma 1 del

presente articolo. In caso di eventuali inadempimenti al presente articolo la Regione ha facoltà di procedere sia alla risoluzione della convenzione, dandone comunicazione all'Azienda, sia alla sospensione del finanziamento nonché al recupero dell'importo erogato.

ART. 7

1. Fatta salva l'eventuale concessione di proroga della durata delle attività progettuali, al termine di trentasei mesi - e comunque non oltre quaranta (40) giorni dopo la data fissata per il termine della ricerca – ai fini dell'erogazione del saldo, l'Azienda con nota firmata digitalmente dal rappresentante legale, trasmette contestualmente alla Regione la seguente documentazione, redatta dal principal investigator e recante la firma digitale dello stesso:

- a) la relazione finale della ricerca contenente quanto posto in essere da eventuali Enti cofinanziatori, documenti, per ciascuna unità operativa, la coerenza delle attività svolte con il programma esecutivo approvato e gli obiettivi raggiunti;
- b) copia dei lavori pubblicati su riviste impattate a seguito dello svolgimento della ricerca di cui all'articolo 1 della presente;
- c) la rendicontazione delle spese sostenute con i fondi ministeriali;
- d) indicazioni del repository pubblico dove sono resi disponibili i dati grezzi progettuali e quelli utilizzati per le pubblicazioni scientifiche correlate.

2. Tutta la soprarichiamata documentazione deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile sul sistema Workflow della ricerca.

3. La documentazione di supporto deve essere a disposizione della Regione presso l'Azienda, che deve provvedere alla relativa custodia.

4. Il Ministero provvede ad applicare una decurtazione pari al 10% della rata del saldo, qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo sia trasmessa alla Regione in un periodo successivo al quarantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto, così da non consentire alla Regione l'invio entro i termini corretti al Ministero, ma in un periodo compreso tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

5. Il Ministero provvede ad applicare una decurtazione pari al 20% della rata del saldo, qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo sia trasmessa alla Regione in un periodo compreso tra il novantunesimo ed il centottantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

6. Nel caso in cui la documentazione di cui alle lettere a) b) c) del presente articolo sia trasmessa alla Regione, oltre il centottantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto, il Ministero ha facoltà, previa comunicazione preventiva alla Regione, che provvederà a darne comunicazione all'Azienda, di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento e la conseguente economia della rata finale, nonché per il recupero della somme già erogate, comprensive degli interessi legali maturati.

7. Il Ministero si riserva la facoltà di chiedere informazioni ed eventuale documentazione integrativa alla Regione, che provvede a chiederne conto alla Azienda, che deve fornire riscontro entro e non oltre i successivi 20 (venti) giorni, qualora:

- la relazione finale non sia considerata idonea a dimostrare il regolare svolgimento della ricerca, in conformità di quanto previsto nel piano esecutivo e nel piano finanziario approvati;
- la rendicontazione risulti incompleta o incongruente sia sui dati contabili sia sulle descrizioni.

8. Il Ministero provvederà ad emettere la valutazione finale sulla base di quanto acquisito agli atti, in caso di mancato o esaustivo riscontro da parte dell'Azienda, che deve inoltrare la documentazione alla Regione - alla richiesta di cui al precedente comma 7.

9. Il Ministero comunica alla Regione, che provvede a darne tempestiva comunicazione all'Azienda, il parere negativo in ordine alla relazione finale e conseguentemente in ordine alla erogazione del saldo ed ha facoltà di chiedere la restituzione delle somme già erogate comprensive degli interessi legali maturati, in caso di mancato riscontro oppure laddove dalla istruttoria della documentazione integrativa emerga che sono stati disattesi gli obiettivi di cui al piano esecutivo.

10. Il Ministero, previa comunicazione preventiva alla Regione, che provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Azienda, ha facoltà di sottoporre al Comitato tecnico sanitario sez. c). un dossier, qualora la relazione finale all'esito della istruttoria ministeriale, non consenta di esprimere un compiuto motivato parere favorevole. La decisione del suddetto Comitato è vincolante per l'Azienda ai fini del prosieguo della convenzione.

ART. 8

La Regione, in via autonoma o sentito il Ministero, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre verifiche durante lo svolgimento della ricerca.

ART. 9

1. Il termine della ricerca può essere prorogato dal Ministero per un periodo massimo di mesi 12 dalla data di scadenza, solo a seguito di formale, motivata e documentata istanza firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Azienda e dal principal investigator, che inviano la richiesta alla Regione, la quale provvede al tempestivo inoltro della stessa al Ministero.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere avanzata dopo la presentazione della relazione intermedia di cui all'articolo 5 e fino a 12 mesi precedenti il termine del progetto con formale e motivata istanza da parte dell'Azienda e del principal investigator - che la inviano alla Regione, la quale provvede al tempestivo inoltro della stessa al Ministero – ed avrà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero.

ART. 10

1. La presente convenzione, vincolante all'atto della sottoscrizione per l'Azienda ed il principal investigator, è tale per la Regione solo dopo la sua approvazione e registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

ART. 11

1. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto, previo consenso del Ministero, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie.

2. Nel caso in cui l'Azienda o il principal investigator intendano trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa o ad eventuali brevetti derivati devono darne preventiva comunicazione alla Regione, che provvederà ad inoltrare la stessa Ministero.

3. Qualsiasi documento prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche inerenti al progetto di ricerca oggetto della presente convenzione – per i quali deve essere assicurato l'accesso non oneroso alla Regione ed al Ministero - deve contenere l'indicazione del finanziamento ministeriale e del codice del progetto finanziato.
4. Le Parti prendono atto che il Ministero non riconosce l'eleggibilità dei costi delle pubblicazioni sui propri fondi qualora in dette pubblicazioni non si faccia espressa menzione del finanziamento ministeriale e del codice progetto.
5. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 10% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda ed il principal investigator al termine delle attività progettuali non inoltrino alla Regione, che provvederà all'invio al Ministero, la documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7.
6. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 5% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda ed il principal investigator al termine delle attività progettuali non inoltrino alla Regione, che provvederà all'invio al Ministero, la documentazione relativa a quella indicata alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7.
7. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 5% dell'intero finanziamento, nel caso in cui l'Azienda ed il principal investigator al termine delle attività progettuali inoltrino alla Regione, che provvederà all'invio al Ministero, documentazione priva della menzione del Ministero della salute e del codice progetto.
8. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 5% della rata del saldo, nel caso in cui l'Azienda ed il principal investigator al termine delle attività progettuali inoltrino documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 dalla quale risulti che solo alcune pubblicazioni prodotte recano la menzione del Ministero quale istituzione finanziatrice e del codice progetto.
9. Le Parti danno atto che il Ministero della Salute possa dare direttamente diffusione, anche attraverso il proprio sito web, dell'estratto della proposta progettuale e dei risultati della ricerca sia in forma completa che sintetica e delle pubblicazioni scientifiche da essa derivate.

ART. 12

1. Le Parti danno atto che i beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del presente progetto di ricerca possono essere posti a carico dei fondi ministeriali qualora acquisiti a mezzo leasing, noleggio ovvero in comodato d'uso, per un periodo pari alla durata del progetto.
2. È fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero della Salute per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile.
3. Per il pagamento di quote parte stipendiali è riconosciuto un contributo fisso al limite di euro 38.000,00 l'anno per *"full time equivalent"*, nei limiti del 50% del finanziamento complessivo del progetto, ovvero della quota totale rendicontata a carico del Ministero della Salute e riconosciuta eleggibile.

ART. 13

1. Le parti contraenti prendono atto che il finanziamento del presente progetto di ricerca afferisce alla gestione dei fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, "Ricerca Scientifica" *capitolo 3398/1 ed i seguenti perenti 3398/83-84-87*, in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14

1. Le Parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modifiche ed integrazioni.

2. In considerazione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo, che fa esplicito riferimento al Codice Unico di Progetto (CUP), di cui alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'Azienda ed il principal investigator si impegnano a comunicare alla Regione, che provvederà all'inoltro al Ministero della salute - Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità - il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della comunicazione di cui all'articolo 3 comma 4 della presente convenzione.

ART. 15

Le spese di repertoriamento e ogni altra imposta di bollo saranno a carico dell'Aou Città della Salute e della Scienza di Torino. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per la presente convenzione, dell'importo di € 16,00, è apposto su una copia cartacea della stessa, conservata agli atti del Settore contratti – persone giuridiche -espropri – usi civici.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n.82.

Torino, (data della sottoscrizione come quella dell'ultima firma digitale apposta)

Regione Piemonte
Dott. Franco Ripa

.....

Aou Città della Salute e della Scienza di Torino

.....